



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Marco Gattuso Presidente

Dott. Maria Cristina Borgo Giudice rel.

Dott. Rada Vincenza Scifo Giudice

Il provvedimento iscritto al n. **11817/2023** promosso da:

_____ rappresentata e difesa dall'Avv. **ROPO FRANCESCO**, nel cui studio è stata formalmente ammessa

RICORRENTE

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLI-CESENA
MINISTERO dell'INTERNO

RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO

INTERVENIENTE NECESSARIO

avente ad oggetto: **ricorso in materia di protezione internazionale e complementare ex artt. 35-bis D.lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.;**

all'esito della camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso tempestivamente depositato in data 19/09/2023, la Signora _____, cittadina della NIGERIA, n. _____ - come dichiarato dalla stessa ricorrente all'inizio della sua audizione del 25.9.2025 e come da istanza del 15.10.2025 con allegata la relativa documentazione (e non in data 26/08/1984 come riportato nel diniego della CT), con conseguente correzione in questa sede della anagrafica del fascicolo - impugnava il provvedimento col quale la Commissione Territoriale riteneva la sua domanda manifestamente infondata negando il riconoscimento delle protezioni maggiori e della protezione complementare.

La ricorrente chiedeva al Tribunale, previo annullamento del provvedimento impugnato, le fosse riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria, o in subordine alla protezione speciale ex art. 19, commi 1 e 1.1, D.lgs. 286/98.

PDF Eraser Free

Il Ministero dell'Interno, regolarmente notiziato, non si costituiva in giudizio, mentre la Commissione Territoriale si costituiva a mezzo di proprio Funzionario, chiedendo il rigetto del ricorso con memoria del 23.5.2024, trasmettendo copia della documentazione di cui all'art. 35-bis comma 8 D.lgs. n. 25/2008.

Il Pubblico Ministero, ritualmente notiziato della pendenza del giudizio, non interveniva, non formulando così alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

In sede di audizione dinnanzi alla Commissione Territoriale la ricorrente dichiarava: di essere cittadina nigeriana, di essere nata e cresciuta nel villaggio di Omuma, nella zona di Asaba, in Delta State; di appartenere al gruppo etnico igbo e di essere di religione cristiana; di aver frequentato la scuola secondaria; di aver lavorato come operaia; di non aver mai svolto attività politica; di avere una famiglia di origine composta dai genitori, due fratelli e cinque sorelle (di cui due decedute); di non essere sposata e di avere due figlie; di avere i familiari ancora in Nigeria nel villaggio d'origine. **In ordine alle circostanze che ne avevano determinato l'allontanamento dal Paese d'origine**, la ricorrente riferiva che nel mese di gennaio 2022 il suo villaggio era stato oggetto di un attacco da parte di gruppi armati appartenenti all'etnia Fulani, nel corso del quale due sue sorelle avevano perso la vita e la sua casa veniva bruciata; la ricorrente fuggiva nella foresta, per poi fare ritorno nel villaggio per verificare personalmente l'entità dei danni subiti e, constatata la gravità della situazione, aveva deciso di trasferirsi ad Abuja. Successivamente, in data 1 febbraio 2022, la ricorrente decideva di intraprendere il viaggio verso l'Europa, insieme ad un'amica e ad altre tre persone; durante il tragitto, riferiva di essere stata vittima di violenza sessuale da parte dei trafficanti; giunta in Algeria, i trafficanti facevano ritorno in Nigeria; la ricorrente, rimasta sola, prestava attività lavorativa come collaboratrice domestica prima in Algeria e poi in Tunisia; dopo qualche tempo si imbarcava alla volta dell'Italia, dove giungeva in data 3 agosto 2023; dichiarava di aver perso ogni contatto con i trafficanti, avendo smarrito il proprio telefono durante la traversata per mare.

La ricorrente esprimeva il timore, in caso di rientro in Patria, di non sentirsi al sicuro a causa dei fulani e di avere paura della estrema povertà che l'attendeva.

La Commissione Territoriale decideva di rigettare la domanda di rifugio della richiedente, accettando la sua provenienza, ma ritenendo non credibili i fatti narrati dalla ricorrente in merito alla partenza e alle motivazioni sottese alla stessa. In particolare, la CT considerava le dichiarazioni generiche e poco circostanziate così argomentando: *“la vicenda riferita, oltre a non essere suffragata da alcuna prova, non trova riscontro specifico nelle fonti consultate da questa Commissione. Ciò di per sé non appare ostativo alla credibilità della vicenda narrata in quanto la mancanza di prove è superabile ai sensi dell'art.3, comma 5, d.lgs. 251/07, qualora il richiedente, tra le altre cose, faccia ogni sforzo per circostanziare la propria domanda e fornisca nel complesso una versione coerente e dettagliata, ciò che tuttavia non è avvenuto nel caso di specie. Invero si rileva come la richiedente riferisca la vicenda in maniera impersonale, descrivendo i fatti oggettivi in maniera generica senza tuttavia dettagliare quanto specificamente vissuto in prima persona (non chiarisce a cosa avrebbe assistito quel giorno, come sarebbe scappata, etc.), nonostante le molteplici domande poste.”*

La CT precisava inoltre che, quand'anche il racconto fosse stato ritenuto credibile, non emergevano elementi su cui fondare il rischio di persecuzione o di danno grave alla persona della ricorrente, osservando che *“Invero, l'episodio narrato appare circoscritto nel tempo e la richiedente stessa*

PDF Eraser Free

specifica come nei giorni successivi abbia potuto fare rientro al villaggio, essendosi la situazione calmata ed essendosi i fulani allontanati. In tale ottica, pertanto, non si ritiene che la partenza della richiedente sia stata necessitata da una situazione attuale di insicurezza e ciò appare confermato non soltanto dalla circostanza che i familiari sono rimasti nel Paese di origine, ma anche dalle dichiarazioni della stessa richiedente che, a specifica domanda (“la situazione nel villaggio si era calmata... cos’ha la motivata a quel punto ad andarsene?”), risponde di essere partita perché non aveva un posto dove stare né nulla da fare. Si precisa infine come anche le COI attestino come la zona di provenienza della richiedente sia una zona sicura, non connotata da profili di violenza o conflitto”.

Dunque, la CT, per tali ragioni, dichiarava non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell’art 1 (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951.

La CT negava anche la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b) D.Lgs. 251/2007 sull’assunto per cui non fosse ravvisabile un rischio effettivo di subire un danno grave, e cioè di essere sottoposti a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nel Paese di origine.

Analogamente, non veniva riconosciuta la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) D.Lgs. 251/2007, poiché ritenuto che nella specifica zona di provenienza (Delta State) non sussistesse un tipo di violenza generalizzata in relazione a situazioni di conflitto (ritenuti non sussistenti indici specifici di pericolosità quali la presenza di gruppi armati che controllassero il territorio, difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata).

Non veniva, infine, riconosciuta alcuna altra forma di protezione complementare.

Avverso tale provvedimento la ricorrente depositava il presente ricorso, riportandosi alle dichiarazioni rese in sede amministrativa nel corso della sua audizione, rappresentando la situazione di conflittualità e instabilità che caratterizzava la zona di origine della richiedente; la ricorrente evidenziava, inoltre, come l’Autorità amministrativa non avesse tenuto adeguatamente conto dell’episodio di violenza sessuale da lei subito nel corso del percorso migratorio; la ricorrente riferiva altresì di aver prestato attività lavorativa in Tunisia come collaboratrice domestica presso due distinti nuclei familiari fino al 2 agosto 2023, data in cui riprendeva il viaggio verso l’Italia, raggiunta via mare il giorno successivo, 3 agosto 2023; precisava che all’arrivo, veniva inserita nel sistema governativo di accoglienza, trovando ospitalità presso il Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) gestito dalla Caritas diocesana di Forlì; concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale, previa dichiarazione di illegittimità della decisione impugnata e di ogni altro atto presupposto e/o successivo, con ogni conseguente provvedimento, in via principale di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla protezione sussidiaria o, in via subordinata, il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 5, c 6, TUI in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU.

Nel corso del giudizio, sospesa l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, celebratasi l’udienza tenutasi il 05.06.2025 con la sola comparizione del Procuratore della ricorrente, all’udienza del 25.09.2025 si procedeva alla audizione della ricorrente, la quale, innanzi al GOP delegato facente parte dell’ufficio del processo, con l’ausilio di un’interprete d’ufficio, rendeva le seguenti dichiarazioni:

«ADR: sì, mi comprendo con l’interporre qui presente, stiamo parlando pidgin english, è la lingua che preferisco.

PDF Eraser Free

ADR: vorrei correggere la mia data di nascita (si dà atto che la ricorrente esibisce copia del certificato di nascita nigeriano); mi sono accorta di questo errore dopo la mia audizione davanti alla Commissione. Ne ho parlato con la mia operatrice che mi ha detto di avvisare il mio avvocato; sono andata anche presso gli Uffici della Questura mostrando il certificato di nascita ma mi è stato sempre rilasciato il permesso con la data errata.

ADR: la data di nascita corretta è quella dell'

ADR: sì, grazie, comprendo che tutto quello che dirò qui oggi rimarrà tra di noi come mi sta spiegando lei adesso, che anche l'interprete ha l'obbligo di mantenere il segreto.

ADR: sto lavorando come magazziniera in un'azienda agricola a , ho un contratto che scadrà il 31 gennaio 2026; il mio datore di lavoro si chiama F ; la ditta è intestata a lui; ho lavorato alle sue dipendenze anche nel 2024. Lavoro tutti i giorni tranne la domenica; lavoro dalle 7 del mattino fino alle 17:00, 18:00; intorno alle 13:00 facciamo la pausa pranzo. Mediamente al mese ricevo uno stipendio di 1400,00 euro circa. Vado a lavoro ogni giorno con la bicicletta e il treno, con la bicicletta raggiungo la stazione ferroviaria di Forlì, salgo sul treno con la bici e poi scendo a Gambettola e proseguo con la bicicletta fino al luogo di lavoro.

ADR: dal 6 agosto 2025 abito a Forlì in una casa insieme ad un connazionale che si chiama (); lui non è un mio amico, l'ho conosciuto tramite una signora che frequenta la mia stessa chiesa cattolica pentecostale l di Forlì e che sapeva che stavo cercando una sistemazione abitativa dal momento che mi era stata revocata l'accoglienza per superamento, con il mio lavoro, dei limiti reddituali. Quest'uomo è sposato e ha figli, io e una mia amica abbiamo preso in affitto da lui una stanza doppia; paghiamo 150,00 euro a testa ogni mese come affitto. Sto bene in questa casa, mi trovo bene.

ADR: sto bene in salute, grazie.

L'avv. Roppo dichiara che provvederà a depositare copia dell'attuale contratto di lavoro, le ulteriori buste-paga, il certificato di nascita nigeriano e la nuova dichiarazione di ospitalità.

ADR: ho frequentato la scuola per imparare la lingua italiana ma devo sostenere nuovamente l'esame perché non l'avevo superato precedentemente.

ADR: cerco di riposarmi dopo il lavoro, non riesco a fare altro nel poco tempo libero che ho a mia disposizione.

ADR: sono fidanzata con un ragazzo mio connazionale, stiamo insieme da tre mesi. In Nigeria vive mia figlia che ha sette anni, e con lei vive anche mia nipote di 15 anni, lei è la figlia di mia sorella gemella che è deceduta. I miei genitori sono ancora vivi, vivono tutti nel villaggio dove sono nata di Omuma, ad Asaba, in Delta State. Ho due fratelli e due sorelle, che vivono in città, ad Asaba. Avevo anche altre due sorelle che però sono morte. Sono in contatto telefonico con tutti loro. Invio denaro a casa, ai miei genitori e alle mie figlie. Mi occupo io di loro. Ogni mese invio alla mia famiglia in Nigeria 100,00-150,00 euro. A casa dovrei riuscire a trovare copie di queste rimesse monetarie in modo da poterle consegnare al mio avvocato qui presente.

ADR: ho lasciato la Nigeria a febbraio del 2022 e sono arrivata in Italia nel 2023.

AD: Dopo un anno e mezzo dalla sua partenza dalla Nigeria è giunta in Italia, giusto?

R: sì.

ADR: il viaggio che mi ha portato fino a qui in Italia non è stato facile; sono stata violentata. Ho attraversato il Mali, l'Algeria e la Tunisia. Ho trascorso più tempo in Mali. Gli autisti delle macchine a bordo delle quali abbiamo viaggiato dal Mali all'Algeria hanno violentato sia me sia le altre ragazze che viaggiavano insieme a me. Alcuni uomini sono stati uccisi, gli autisti cercavano soldi.

PDF Eraser Free

Ricordo che ci hanno fatto spogliare. Una volta giunti in Algeria gli autistici hanno lasciato lì e sono andati via.

ADR: in Mali come in Algeria e in Tunisia ho lavorato per persone connazionali di etnia igbo, come la mia, che vendevano cibo (riso). Poi sono stata venduta ad una signora nigeriana che mi ha portato in un villaggio e che mi ha fatto prostituire. Un ragazzo un giorno mi ha visto piangere, io gli ho raccontato tutto e lui mi ha aiutato a scappare.

AD: Mi scusi se la interrompo, ma questo ultimo fatto dove è successo, cioè in quale paese? Non trovo riscontro nel verbale della Commissione e neppure nel ricorso, ma questo comunque non è un problema.

R: il paese è il Mali. Non ho detto nulla alla Commissione perché avevo paura delle conseguenze, di quello che sarebbe successo in seguito.

ADR: in Mali sono rimasta circa un anno.

ADR: io sono partita dalla Nigeria a causa dei Fulani herdsmen che facevano pascolare il loro bestiame per distruggere i nostri raccolti e violentare le donne che lavorano nei campi. Così gli abitanti del mio villaggio (), hanno affrontato questi pastori che hanno iniziato ad uccidere; la situazione era confusa, è scoppiato un incendio, la nostra casa è andata distrutta tanto che i miei genitori ora vivono in un'altra casa in affitto. In questa occasione mia sorella gemella è morta. Era febbraio del 2022. Io ero fuggita nel bosco insieme alle altre persone del villaggio; sono rimasta nascosta nel bosco per tre giorni e dopo abbiamo raggiunto un altro villaggio vicino. Le persone di questo villaggio sono andate a vedere come fosse la situazione nel mio villaggio, gli anziani vi avevano fatto ritorno e così ci hanno detto che i Fulani se ne erano andati via. I miei genitori sono tornati nel villaggio di () mentre io sono andata ad () e da lì è iniziato il mio viaggio.

ADR: oltre i problemi con i Fulani, la mia famiglia era veramente povera, non avevamo nulla. Una mia amica di nome Lovett mi ha parlato di una donna che portava le ragazze all'estero, ho contattato telefonicamente questa signora che mi ha chiesto quanti soldi avessi, io le ho risposto che avevo 120mila naira perché avevo lavorato come operaia in una fabbrica di chiodi ad Omuma; la signora mi ha detto che questa cifra non era sufficiente e che lei avrebbe pensato a mettere il resto del denaro. Preciso che con me c'erano anche la mia amica () e anche T (). Questa donna ci ha messo in contatto con un uomo nigeriano che ci ha portato a Lagos. La donna ci aveva detto che saremmo andate in Burkina Faso dove avremmo lavorato come domestiche per lei. Durante il viaggio da Lagos verso Benin abbiamo incontrato un uomo del mio viaggio che ci aveva avvertito che in realtà saremmo state portate in Burkina Faso per prostituirci così io e le altre due mie amiche abbiamo cambiato programma e siamo andate con lui in Mali dove ci siamo separati. Io sono stata venduta ad una signora, che mi ha fatto prostituire anche se io non volevo. Questa donna mi ha detto la somma che aveva speso per me, per comprarmi così ho dovuto prostituirmi per tre mesi fino a quando non ho incontrato un ragazzo nigeriano che mi ha aiutato a fuggire, mi ha messo in contatto con un uomo che mi ha portato in Algeria; i soldi che avevo guadagnato li ho dati a questo autista per andare in Tunisia, dove ho lavorato come domestica per una famiglia.

ADR: ho paura di tornare in Nigeria perché ancora oggi i pastori Fulani vanno a disturbare il mio villaggio.

ADR: i miei genitori con le mie due figlie vivono ancora ad (), mentre i miei fratelli e le mie sorelle vivono ad ().

AD: Lei prima mi ha detto di essere in contatto con i suoi genitori, cosa le dicono in merito alla situazione nel villaggio in relazione ai Fulani?

PDF Eraser Free

R: mi dicono che ancora continuano a far pascolare i loro animali sui loro terreni e che loro non possono fare nulla.

AD: Dal verbale della Commissione risulta che lei ha collocato nel giorno del lunedì del 23 gennaio 2022 l'episodio dell'attacco dei Fulani herdsman, oggi a distanza di più di tre anni lo ha indicato a febbraio del 2022. Può chiarire, per favore?

R: io ho detto anche alla Ct che era febbraio, che era un lunedì ma non so dire il giorno preciso.

AD: Ricorda altri dettagli?

R: ricordo che l'attacco dei Fulani si è verificato alle 4 di pomeriggio.

AD: Dal verbale della Ct risulta che lei ha dichiarato che l'attacco era avvenuto di notte?

R: l'attacco è iniziato alle 4 del pomeriggio e poi è proseguito.

ADR: la Commissione non ha creduto che quest'attacco ci sia stato veramente perché il mio è un piccolo villaggio privo anche di rete internet.

AD: È stato il primo attacco nel suo villaggio?

R: quello a cui io abbia assistito sì, poi ricordo che analoghi episodi si verificavano anche nei villaggi vicini.

AD: Prima mi ha riferito che i giovani della sua comunità, del suo villaggio avevano reagito alle violenze e alle invasioni dei terreni da parte dei Fulani herdsman, giusto?

R: i giovani del villaggio hanno reagito, dicendo ai Fulani di andare via ma loro hanno reagito attaccandoci.

AD: Perché lei è partita e i suoi genitori e le sue figlie sono tornate nel villaggio e ci vivono ancora ora? I suoi genitori sono stati costretti a prender e una casa in affitto dopo la distruzione di quella familiare e lei ha pagato in parte il suo viaggio.

R: ho deciso di partire perché le mie sorelle e i miei fratelli erano sposati, io non volevo diventare un peso per loro.

AD: Dal verbale della Commissione risulta che una sua sorella vive con i suoi genitori nel villaggio di Omuma. Può chiarire, per favore?

R: no, siamo in tre sorelle rimaste vive, oltre le due decedute. Oltre me, quindi ho due sorelle che sono entrambe sposate e vivono ad A... Una delle sorelle si è sposata di recente a settembre del 2023.

AD: Fino al suo matrimonio questa sorella ha vissuto con i suoi genitori e le sue figlie ad C..., giusto?

R: sì.

ADR: la donna che mi ha fatto viaggiare si chiama..., non ho più sue notizie così come degli altri trafficanti.

ADR: io non ho debiti con nessuno, perché non ho raggiunto la destinazione che avevamo concordato.

AD: Proprio perché non ha raggiunto la destinazione pattuita, la signora non aveva detto che doveva integrare la cifra perché i suoi 120 mila naira non bastavano?

R: io ho dato all'uomo che... mi ha mandato i miei soldi ma non se la signora abbia aggiunto soldi e quanto.

ADR: non ho prestato alcun giuramento né in Nigeria né nei paesi che ho attraversato.

ADR: Non so se U... sia una donna pericolosa.

AD: Prima mi ha detto di aver incontrato un abitante del suo villaggio che l'ha avvertita dei reali piani di questa Uju, poi di un ragazzo nigeriano che viveva in Mali e che l'ha aiutata a partire da lì, come mai ha incontrato tutte queste persone a lei sconosciute che l'hanno aiutata?

PDF Eraser Free

R: ci hanno aiutato perché siamo donne, parlo dell'uomo del mio villaggio; e il ragazzo nigeriano in Mali era un commerciante di cibo perciò viaggiava.

ADR: con le due ragazze con le quali sono partita dalla Nigeria non sono più in contatto, ci siamo separate in Mali.

ADR: non in Algeria come riportato nel verbale della Ct?

R: no.

ADR: non ci sono altre ragioni per le quali sono partita dal paese.

AD: Vuole aggiungere altro?

R: il padre di mia figlia ci ha abbandonate dopo che ho partorito, avevamo convissuto alla fine della gravidanza, lui è un uomo cultista. Credo appartenga al gruppo Aye.»

All'esito della audizione, il giudice delegato rimetteva gli atti al Giudice delegante all'udienza già fissata ex art. 127 ter c.p.c. per il giorno il 28 ottobre 2025. Nelle note conclusionali, parte ricorrente si riportava alle conclusioni espresse nell'atto introduttivo e depositava ulteriore documentazione comprovante il progressivo inserimento della ricorrente nel tessuto socioeconomico italiano.

La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione.

Sulla base degli atti e dell'istruzione svolta il Collegio ritiene che il ricorso debba trovare accoglimento quanto al riconoscimento alla ricorrente dello **status di rifugiata** ex artt.2 lett. e), 7 e 8 D.Lgs n.251/2007 quale **vittima di tratta**.

Va precisato che, sebbene la Difesa della ricorrente abbia formalmente limitato la domanda al riconoscimento della protezione sussidiaria, nei giudizi in materia di protezione internazionale **le domande hanno natura autodeterminata**.

Il giudice è pertanto tenuto a verificare tutte le possibili forme di protezione compatibili con i fatti allegati, trattandosi di diritti fondamentali non suscettibili di limitazioni processuali meramente formali.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione (v. Cass. Sez. Un. 11 dicembre 2018, n. 32046; Cass. 24 marzo 2011, n. 6879; Cass. 27 marzo 2020, n. 7546; Cass. 12 maggio 2020, n. 8819), chiarendo che ciò che rileva non è la qualificazione giuridica invocata, ma la situazione di fatto prospettata, purché idonea a integrare i presupposti di una delle forme di protezione previste.

Tale principio resta fermo anche quando il richiedente abbia espressamente limitato la propria domanda ad alcune forme di protezione, poiché tale limitazione non può valere come rinuncia tacita alle altre, qualora i fatti dedotti risultino pertinenti anche rispetto a queste ultime (cfr. Cass. SU 26242/2014; Cass. n. 8819/2020).

Ciò premesso, l'art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 251/07 (che ha recepito l'art. 4, comma 5, della Direttiva 2011/95/UE), tenendo conto dell'oggettiva difficoltà che spesso incontra il richiedente nel produrre prove su fatti personali lontani nel tempo e nello spazio, detta le regole per accordargli il c.d. beneficio del dubbio: «Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per

PDF Eraser Free

circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile».

Una copiosa giurisprudenza di legittimità ha delineato i contorni dell'istituto. In primo luogo, è stato affermato che: «Nella valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, i criteri di giudizio elencati dall'articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 sono indicativi e non tassativi e vincolanti per il giudice di merito, sicché resta consentito reputare non credibile lo straniero che richieda protezione internazionale anche laddove il suo racconto soddisfi tutti i criteri suddetti e, tuttavia, il giudice ritenga – con un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c. p. c. – che l'inattendibilità sia dimostrata da altre diverse fonti di prova, ivi compreso il contegno processuale della parte, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.» (Corte di Cass., ord. n. 28782/20). In questo senso, il requisito sub e) «va interpretato nel senso che il racconto debba essere considerato credibile “nel suo insieme”, attribuendo all'espressione “in generale” utilizzata dalla norma il valore semantico di “complessivamente” o “globalmente”, benché non si possa escludere, in astratto, che una specifica incongruenza, per il ruolo della circostanza narrata, possa inficiare del tutto la valutazione di credibilità del ricorrente» (Corte di Cass., ord. n. 24183/20). Una volta effettuata codesta disamina complessiva della vicenda, «quando residuino dubbi rispetto ad alcuni dettagli della narrazione, può trovare applicazione il principio del “beneficio del dubbio”, come si desume dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, letto alla luce della giurisprudenza della CEDU, perché la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale, è quella – del tutto autonoma rispetto alla precedente fase amministrativa – di accertare la sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle forme di asilo previste dalla legge» (Corte di Cass., ord. 22527/20).

Innanzitutto, il Collegio, alla luce della ulteriore istruzione svolta che ha approfondito ed ampliato il narrato rispetto a quanto dichiarato dalla ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale, ritiene il racconto della richiedente, come sopra riportato, **credibile** alla luce dei criteri legali di cui all'art. 3, comma 5, D. Lgs n.251/2007, poiché la sua narrazione è stata internamente coerente, ella ha risposto adeguatamente a tutte le domande postele circostanziando la sua vicenda personale, le sue dichiarazioni sono coerenti con plurime e recenti COI che hanno riscontrato pienamente quanto da lei dichiarato con riferimento alle modalità della tratta delle donne nigeriane; la ricorrente presentava poi tempestivamente la sua domanda di protezione internazionale.

La personalizzazione degli elementi del racconto è tale che esso, unitamente alle COI che ne confermano il contesto, consente di ritenere pienamente soddisfatti i criteri di credibilità di cui all'art. 3, comma 5, sopra citato, superando i dubbi espressi dalla CT.

Due sono gli aspetti del racconto della ricorrente da esaminare.

Innanzitutto, la ricorrente, coerentemente a quanto affermato in sede di audizione dinnanzi alla Commissione Territoriale, dichiarava di essere fuggita dal Paese d'origine a causa della difficile condizione creatasi a seguito dell'avvenuto attacco per opera dei *fulani* ai danni del suo villaggio. Sul

PDF Eraser Free

punto, l'incongruenza emersa circa la data dell'avvenuto attacco (*Dal verbale della Commissione risulta che lei ha collocato nel giorno del lunedì del 23 gennaio 2022 l'episodio dell'attacco dei Fulani herdsman, oggi a distanza di più di tre anni lo ha indicato a febbraio del 2022. Può chiarire, per favore? R: io ho detto anche alla Ct che era febbraio, che era un lunedì ma non so dire il giorno preciso*) non risulta ostativa ad un giudizio di credibilità della ricorrente, trattandosi peraltro di un particolare privo di rilevanza. La ricorrente, infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, forniva un racconto dettagliato di questo attacco al suo villaggio nonché della situazione dei villaggi limitrofi (*"R: quello a cui io abbia assistito sì, poi ricordo che analoghi episodi si verificavano anche nei villaggi vicini. AD: Prima mi ha riferito che i giovani della sua comunità, del suo villaggio avevano reagito alle violenze e alle invasioni dei terreni da parte dei Fulani herdsman, giusto? R: i giovani del villaggio hanno reagito, dicendo ai Fulani di andare via ma loro hanno reagito attaccandoci"*). Il racconto della ricorrente, pur presentando in alcune parti una narrazione dai tratti generali, risulta nel complesso credibile, alla luce dei criteri cui all'art.3 D.lgs. 251/2007.

Pur accertata la generale credibilità del narrato in relazione ai fatti sopra descritti, non emerge tuttavia un pericolo concreto in caso di rientro nel paese di origine rilevante ai sensi dell'art 2 D.lgs. 251/2007 per le ragioni che seguono.

Sul punto, la non attualità del pericolo è dimostrata da un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, questo attacco dei fulani era rivolto contro l'intero villaggio e contro tutti i suoi abitanti, e non era diretto specificatamente nei confronti della ricorrente che vi restava coinvolta come tutti i suoi compaesani indistintamente.

In secondo luogo, i familiari della ricorrente rimanevano fin da subito dopo questo attacco dei fulani nel villaggio di Omuma e sono attualmente ancora residenti ad Omuma, come dichiarato dalla stessa ricorrente nell'audizione dinnanzi al Tribunale (*"ADR: ho paura di tornare in Nigeria perché ancora oggi i pastori Fulani vanno a disturbare il mio villaggio. ADR: i miei genitori con le mie due figlie vivono ancora ad Omuma, mentre i miei fratelli e le mie sorelle vivono ad Asaba. AD: Lei prima mi ha detto di essere in contatto con i suoi genitori, cosa le dicono in merito alla situazione nel villaggio in relazione ai Fulani? R: mi dicono che ancora continuano a far pascolare i loro animali sui loro terreni e che loro non possono fare nulla."*).

Quindi, la situazione descritta, seppur caratterizzata da un generale senso di pericolo, non appare tale da delineare un rischio per la vita o per la l'incolumità della ricorrente, non essendovi elementi tali da individuare un concreto ed attuale rischio personalizzato ai danni della ricorrente in caso di suo rientro in Patria.

In ogni caso, i fatti relativi all'attacco dei fulani nel villaggio della ricorrente risultano assorbiti e superati dalla successiva vicenda narrata, che vede la ricorrente quale vittima di tratta, come la stessa meglio esplicitava nella sua audizione in Tribunale.

Proseguendo, dunque, nella disamina, per ciò che concerne l'assoggettamento della ricorrente quale vittima di tratta, nella approfondita audizione in Tribunale la stessa narrava nuovamente il suo percorso migratorio e la sua storia di vita, rispondendo compiutamente alle domande a lei rivolte, con una narrazione precisa, particolareggiata e dettagliata, coerente con il racconto già reso, ma aggiungendo molte informazioni che meglio delineavano la vicenda, assolvendo così all'onere su di lei gravante ex art.3, comma 5, in particolare lettere a) e b), D. Lgs. n. 251/2007, avendo ella compiuto

PDF Eraser Free

ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda ed avendo fornito ogni elemento pertinente in suo possesso ed una idonea motivazione per la mancanza di altri elementi significativi da aggiungere.

Come la ricorrente meglio esplicitava nella sua audizione in Tribunale, ella partiva chiedendo soldi in prestito ad una donna (tale Uju) trafficante, in Mali veniva venduta ad un'altra donna che la costringeva a prostituirsi per ripagare il debito, dopo essere stata un anno in Mali raggiungeva l'Algeria sempre con altri trafficanti che la violentavano, e partiva poi dalla Tunisia dopo avere lavorato come domestica.

Più in dettaglio, si è appurato in questa sede che la decisione della ricorrente di lasciare il Paese d'origine si basava sulla difficile situazione della zona di provenienza e dalla condizione di indigenza della famiglia di origine. La ricorrente intraprendeva il viaggio verso l'Europa a seguito del contatto con una donna di nome Uju, indicatale da un'amica, tale Lovett; questa donna assicurava la ricorrente circa la possibilità di partire anche senza disporre dell'intera somma necessaria per il viaggio, prospettandole la possibilità di recarsi in Burkina Faso per svolgere mansioni di collaboratrice domestica presso l'organizzatrice del viaggio; la ricorrente consegnava a Uju 120.000 naira e contraeva con la stessa un debito per la restante somma necessaria per il viaggio; durante il tragitto tra Nigeria e Benin, la ricorrente veniva informata da un uomo che avrebbe dovuto prostituirsi; a seguito di tale comunicazione, decideva di seguirlo fino in Mali; qui veniva venduta ad una donna che la costringeva a prostituirsi contro la sua volontà, al fine di estinguere il debito contratto per l'acquisto; dopo circa tre mesi, la ricorrente riusciva a saldare il debito e, con l'aiuto di un giovane nigeriano, raggiungeva l'Algeria, sempre tramite trafficanti che la violentavano; successivamente veniva portata in Tunisia dove lavorava come domestica prima di imbarcarsi per l'Italia (*“ADR: il viaggio che mi ha portato fino a qui in Italia non è stato facile; sono stata violentata. Ho attraversato il Mali, l'Algeria e la Tunisia. Ho trascorso più tempo in Mali. Gli autisti delle macchine a bordo delle quali abbiamo viaggiato dal Mali all'Algeria hanno violentato sia me sia le altre ragazze che viaggiavano insieme a me. Alcuni uomini sono stati uccisi, gli autisti cercavano soldi. Ricordo che ci hanno fatto spogliare. Una volta giunti in Algeria gli autistici hanno lasciato lì e sono andati via.”*); e ancora: *“ADR: oltre i problemi con i Fulani, la mia famiglia era veramente povera, non avevamo nulla. Una mia amica di nome Lovett mi ha parlato di una donna che portava le ragazze all'estero, ho contattato telefonicamente questa signora che mi ha chiesto quanti soldi avessi, io le ho risposto che avevo 120mila naira perché avevo lavorato come operaia in una fabbrica di chiodi ad Omuma; la signora mi ha detto che questa cifra non era sufficiente e che lei avrebbe pensato a mettere il resto del denaro. Preciso che con me c'erano anche la mia amica Lovett e anche Tina. Questa donna ci ha messo in contatto con un uomo nigeriano che ci ha portato a Lagos. La donna ci aveva detto che saremmo andate in Burkina Faso dove avremmo lavorato come domestiche per lei. Durante il viaggio da Lagos verso Benin abbiamo incontrato un uomo del mio viaggio che ci aveva avvertito che in realtà saremmo state portate in Burkina Faso per prostituirci; così io e le altre due mie amiche abbiamo cambiato programma e siamo andate con lui in Mali dove ci siamo separati. Io sono stata venduta ad una signora, che mi ha fatto prostituire anche se io non volevo. Questa donna mi ha detto la somma che aveva speso per me, per comprarmi così ho dovuto prostituirmi per tre mesi fino a quando non ho incontrato un ragazzo nigeriano che mi ha aiutato a fuggire, mi ha messo in contatto con un uomo che mi ha portato in Algeria; i soldi che avevo guadagnato li ho dati a questo autista per andare in Tunisia, dove ho lavorato come domestica per una famiglia.”*).

PDF Eraser Free

Alla luce delle dichiarazioni rese, può formularsi un giudizio di piena credibilità della ricorrente, il cui racconto risulta nel complesso coerente, circostanziato e privo di significative contraddizioni. Si evidenzia, in particolare, che l'episodio relativo alla vendita della ricorrente a fini di sfruttamento sessuale, avvenuto in Mali, è stato allegato per la prima volta nel corso del presente procedimento giurisdizionale: tale circostanza costituisce un ulteriore elemento sintomatico della sussistenza di un percorso di tratta, atteso che l'averlo omesso in sede amministrativa appare riconducibile al timore della ricorrente circa le possibili conseguenze derivanti dall'ammettere la verità.

Nella fattispecie sussiste, dunque, il timore di rientro in relazione ad una ipotesi di tratta, i cui elementi di fatto sono tutti stati evidenziati nell'audizione in Tribunale.

Tali elementi corrispondono, peraltro, agli elementi indicatori utili ad individuare le vittime di traffico di essere umani, come riportati nelle Linee Guida della Commissione Nazionale Asilo e del UNHCR sull'Identificazione delle vittime di tratta del 2020

(<https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni->)

che alla pag. 50 riporta quanto segue:

“INDICATORI PRELIMINARI DI TRATTA CHE EMERGONO FREQUENTEMENTE NELLA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE”

CONDIZIONI PERSONALI (DICHIARATE E/O INDIVIDUATE)

- a. Condizioni economiche nel paese di origine fortemente disagiate e/o basso livello o assenza di istruzione
- b. Contesto familiare problematico e/o disagiato ad es. famiglia numerosa, oppure totale assenza di legami familiari
- c. Provenienza da paesi particolarmente esposti al fenomeno della tratta (e in particolare da alcune aree del paese) alla luce delle COI
- d. Precarie condizioni di salute

VIAGGIO ED ESPERIENZE NEI PAESI DI TRANSITO (DICHIARATE E/O INDIVIDUATE)

- Donna o minore che ha affrontato il viaggio da sola/o
- Persona vulnerabile o minore sola/o, accompagnata/o da una persona poco conosciuta o con cui ha un rapporto non chiaro
- Presenza di un benefattore o sponsor alla partenza
- Tragitto che presenta caratteristiche tipiche delle rotte utilizzate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta
- Scarsa conoscenza dei dettagli del viaggio (il tragitto, le modalità, le tappe)
- Passaggi da persona a persona (riferisce di persone che compaiono e scompaiono lungo il viaggio alle quali viene affidato/a senza pagare niente)
- Esperienze di sfruttamento nel/i paese/i di transito
- Affrancamento da una precedente situazione di sfruttamento in modalità poco chiare
- Mancato pagamento del viaggio
- Necessità di ripagare un debito contratto per il viaggio
- Richieste ulteriori di denaro rispetto a quanto già pagato
- Sottrazione dei documenti d'identità nel paese di transito o di destinazione

Specificano poi le linee guida che tali indicatori “devono costituire non certo un elenco rigido e tassativo, ma solo un insieme di parametri indicativi; sono elementi che periodicamente necessitano di essere aggiornati ed integrati a seconda delle evoluzioni del fenomeno e delle strategie e tecniche

PDF Eraser Free

adottate dalle organizzazioni criminali; per poter ritenere ragionevole che la persona richiedente protezione internazionale sia una vittima di tratta non è necessario che tali indicatori emergano nella loro totalità, ben potendo ravvisarne solo alcuni; devono essere considerati nel loro complesso, poiché talvolta, presi singolarmente, non sono idonei a costituire un parametro per l'accertamento di una situazione di tratta; devono essere integrati in base alle informazioni a disposizione sul fenomeno della tratta in relazione a determinati Paesi di origine”.

Nella narrazione in esame, sussistono i primi tre indicatori su quattro del primo gruppo e nove indicatori (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;) su dodici del secondo gruppo.

Il racconto della ricorrente risulta coerente con gli indicatori tipici della tratta di esseri umani, in quanto il viaggio intrapreso appare chiaramente finalizzato allo sfruttamento della persona, con l'intento di trarre profitto attraverso la sua prostituzione o la vendita a terzi. Dalle dichiarazioni rese emerge una condizione di sostanziale reificazione e asservimento della ricorrente agli interessi economici dei diversi soggetti - che assumono tra l'altro contorni sfumati - incontrati lungo il percorso migratorio, con una significativa compressione della sua libertà di autodeterminazione e contrassegnata dall'esercizio, da parte di terzi, di una forma di dominio assimilabile a un diritto di proprietà sulla persona.

Ebbene, come detto, la narrazione dei fatti offerta dalla richiedente relativa alla propria vicenda di assoggettamento alla tratta può ritenersi **credibile** alla luce dei criteri di cui all'art. 3, comma 5, D.lgs. n. 251/07.

Il fatto che la ricorrente non abbia piena consapevolezza di essere stata vittima di tratta, avendo allegato come causa del proprio allontanamento anche il timore di nuovi scontri tra i Fulani - circostanza del tutto estranea agli indicatori di tratta emersi - non preclude il riconoscimento della sua condizione di vittima. Dal racconto, infatti, emergono oggettivamente elementi riconducibili all'uso di mezzi di coercizione e assoggettamento, come già evidenziato. Parimenti, non assume rilievo ostativo l'eventuale ammissione da parte della vittima di essersi dedicata alla prostituzione, poiché in simili casi è compito del giudice analizzare i fatti e procedere al loro corretto inquadramento giuridico, indipendentemente dalla percezione soggettiva della persona coinvolta (cfr. Ord. Cass. 23883/2023). Considerata la coerenza complessiva del racconto, confermato dalle audizioni in sede amministrativa e fino all'udienza in Tribunale, si può dunque ritenere accertato – ai presenti fini – che la richiedente sia stata vittima di tratta.

Chiarita la credibilità del racconto del ricorrente, deve essere vagliata la sussistenza dei **diversi requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato**.

La Convenzione conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata dall'Italia il 15 novembre 1954 (Legge di autorizzazione n. 722/54) sancisce che **rifugiato** è chi «nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi» (art. 1 (A) n. 2).

La Direttiva 2011/95/UE in tema di protezione internazionale, all'art. 2 lett. d) analogamente definisce **rifugiato** il «cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo

PDF Eraser Free

sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12», contenente cause di esclusione dallo status in parola.

Nel diritto nazionale, la relativa definizione è contenuta nell'art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 251/07, a norma del quale **rifugiato** è il «cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10».

Il riconoscimento dello status di rifugiato quale massima forma di protezione per gli stranieri richiede il possesso congiunto di numerosi requisiti, che si possono analizzare ordinatamente secondo gli schemi predisposti a questo fine da validi strumenti di soft law, a partire dal documento “Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (Direttiva 2011/95/UE)” redatto dall'E.A.S.O. – European Asylum Support Office nel 2018 (reperibile all'indirizzo https://euaa.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_it.pdf).

Innanzitutto, è necessario accertarsi che il richiedente sia **cittadino di un Paese terzo** (non appartenente all'Unione Europea) ovvero sia un apolide. In questo caso, la nazionalità nigeriana della ricorrente e il suo luogo di provenienza sono stati esplicitamente accettati dalla stessa Commissione Territoriale, sicché non sussistono dubbi ragionevoli in proposito.

È poi necessario verificare se la richiedente corra un effettivo rischio di persecuzione qualora rientri nel luogo d'origine e, pertanto, se **il timore di rimpatrio sia fondato**. «Requisito essenziale per il riconoscimento dello “status” di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d'origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate; il relativo onere probatorio – che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione – incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la “credibilità” dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza» (Corte di Cass., ord. n. 30969/19). La risposta a questo quesito centrale dipende da tre fattori.

In primo luogo, bisogna verificare che gli atti temuti siano qualificabili come **persecuzione**, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 251/07. Secondo questa norma, gli atti devono alternativamente: «a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)».

Gli atti di persecuzione, prosegue l'art. 7, «possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela

PDF Eraser Free

giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia».

L'art. 3 co. 4 del D.Lgs. n. 251/07 aggiunge un importante elemento di valutazione: «Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine».

Dalla lettura della recente Cassazione n.676/22 si evince che: “**Le vittime di tratta** possono rientrare nella definizione di rifugiato fornita dalla Convenzione di Ginevra del 1951, purché siano soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione stessa e cioè è necessario che una persona si trovi al di fuori del proprio paese di origine o di abituale residenza, e sia a rischio di atti persecutori gravi, in caso di rimpatrio, per uno dei motivi tipici (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche) in conformità a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 251/2007. Pur tenendo conto che ogni caso ha le sue peculiarità e che l'esame della domanda di protezione deve condursi su base individuale, deve quindi osservarsi, in linea generale, che la tratta a scopo di prostituzione è connotata da crimini quali il rapimento, la detenzione, lo stupro, la riduzione in schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, le percosse, la negazione di cure mediche, il sequestro dei documenti di identità e la limitazione di libertà personale, che costituiscono gravi atti di aggressione a diritti fondamentali della persona. Inoltre, essa, in genere, si fonda sull'approfittamento di una particolare condizione di debolezza in cui si trovano le donne, specie ove siano giovani, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere, e pertanto questi atti possono qualificarsi come atti persecutori ai sensi dell'art. 8 lett. d) del D.Lgs. n. 251/2007 in quanto riconducibili alla appartenenza ad un «particolare gruppo sociale» costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata e cioè, in questo caso, l'appartenenza al genere femminile”.

La ricorrente ha subito, in quanto vittima di tratta, diversi abusi sessuali: in Mali è stata venduta e costretta a prostituirsi per ripagare il prezzo pagato per il suo acquisto, oltre ad essere stata violentata in Algeria (“*Gli autisti delle macchine a bordo delle quali abbiamo viaggiato dal Mali all’Algeria hanno violentato sia me sia le altre ragazze che viaggiavano insieme a me. Alcuni uomini sono stati uccisi, gli autisti cercavano soldi. Ricordo che ci hanno fatto spogliare. Una volta giunti in Algeria gli autisti ci hanno lasciato lì e sono andati via. [...] Questa donna mi ha detto la somma che aveva speso per me, per comprarmi così ho dovuto prostituirmi per tre mesi fino a quando non ho incontrato un ragazzo nigeriano che mi ha aiutato a fuggire, mi ha messo in contatto con un uomo che mi ha portato in Algeria; i soldi che avevo guadagnato li ho dati a questo autista per andare in Tunisia, dove ho lavorato come domestica per una famiglia.*”), fatti tutti integranti una persecuzione motivata dall'appartenenza al genere femminile.

PDF Eraser Free

La persecuzione subita dalla ricorrente va ricondotta alla citata **lett. a)** («atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale») di cui all'art. 7, comma 2, D. Lgs. n.251/2007.

In secondo luogo, chiarita la **natura persecutoria degli atti subiti dalla ricorrente**, deve essere individuato ex art. 5 del D.Lgs. n. 251/07 il **responsabile della persecuzione** ed è indispensabile che la persecuzione sia causata da un soggetto terzo: lo Stato; partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; soggetti non statuali, a condizione che i precedenti ovvero le organizzazioni internazionali non possano o non vogliano fornire protezione.

In questo caso, la responsabile della persecuzione è Uju con la sua rete di trafficanti, che ha organizzato il viaggio e la successiva vendita della ricorrente.

In terzo luogo, occorre verificare **la possibilità della richiedente di ricevere protezione nello Stato d'origine**, appurando se nell'area di provenienza del richiedente lo Stato ovvero partiti o organizzazioni, anche internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio (non anche altri soggetti privati) abbiano «la volontà e la capacità» di offrire al richiedente una protezione «effettiva e non temporanea» (soggetti che offrono protezione - art. 6 del D.Lgs. n. 251/07). Tale protezione «consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure».

Quanto alla **mancanza di protezione da parte del Paese di origine**, deve rilevarsi che nonostante gli sforzi profusi, al momento lo Stato nigeriano non è in grado di offrire una protezione effettiva, adeguata e durevole alle vittime di tratta, né di favorirne il reinserimento nel tessuto sociale.

Né la Naptip (Agenzia nazionale per la proibizione della tratta di persone e altre questioni collegate), né le altre ONG impiegate nel settore riescono a offrire il sostegno di cui le vittime necessitano, in primis per la mancanza di sufficienti finanziamenti ad affrontare il fenomeno. (Cfr. EASO “Nigeria-La tratta di donne a fini sessuali”, op. cit.; EASO, “Nigeria. Attori di protezione”, novembre 2018, disponibile

all'indirizzo https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_ActorsofProtection_IT.pdf).

Le fonti registrano anche la mancanza di adeguati programmi di protezione per le vittime che decidono di collaborare con la giustizia (EASO 2021 cit. pag. 63).

Infine, la corruzione delle forze di polizia figura come una ragione importante per l'insuccesso delle operazioni di cattura e condanna dei trafficanti, ciò tanto più ove si consideri che l'accesso alla giustizia per le donne è più difficile HiiL, Justice Needs and Satisfaction in Nigeria 2018, 2018, p. 20 <https://www.hiil.org/wp-content/uploads/2018/07/HiiL-Nigeria-JNS-report-web.pdf>).

Ancora, è necessario che esista un **collegamento tra la persecuzione (ovvero la mancata protezione dalla persecuzione) e uno o più dei motivi elencati all'art. 8** del D.Lgs. n. 251/07: «a) “razza”: si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) “religione”: include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso

PDF Eraser Free

prescritte; c) “nazionalità”: non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all’assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l’appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un’identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato; d) **“particolare gruppo sociale”**: è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un’identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d’origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell’orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana ai fini della determinazione dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell’individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l’identità di genere; e) “opinione politica”: si riferisce, in particolare, alla professione di un’opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all’articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti». In proposito, peraltro, la norma prosegue precisando che è irrilevante se il richiedente possieda effettivamente una di queste caratteristiche: è sufficiente, infatti, ch’essa gli venga attribuita dal persecutore.

Il presente caso rientra senza dubbio nella previsione di cui alla **lett. d)** art. 8 D.Lgs 251/2007, ossia la persecuzione subita a causa della appartenenza della ricorrente ad un determinato gruppo sociale. Nel caso delle vittime di tratta, in particolare, viene in rilievo ai fini dell’appartenenza ad un particolare gruppo sociale tanto l’appartenenza al genere femminile quanto l’essere accomunate dall’esperienza della tratta, trattandosi di “una storia comune che non può essere mutata”. (Cfr. paragrafo 39 delle Linee Guida sulla Protezione Internazionale No.7: L’applicazione dell’articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta (2006) https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/linee_guida_protezione_int.pdf)

Infine, occorre verificare la sussistenza di un **fondato ed attuale timore di persecuzione** per uno dei motivi tassativamente indicati dal legislatore, in particolare a causa dell’appartenenza ad un determinato gruppo sociale in ragione del genere femminile e, più nello specifico, in quanto donna vittima di tratta.

Il riconoscimento della protezione in oggetto si fonda, infatti, su un giudizio di prognosi futura circa il rischio di subire atti di persecuzione; deve sussistere, quindi, una ragionevole possibilità che, in caso di rimpatrio, la ricorrente possa essere vittima, ancorché potenziale, di persecuzione.

È necessario, quindi, che il relativo timore della ricorrente, valutato anche alla luce della sua situazione personale (sesso, vulnerabilità e altro) sia attuale, ragionevole, corroborato da elementi esterni.

Nel caso di specie, la ricorrente dichiarava di non avere più contatti con la rete dei trafficanti, affermando di non avere alcun debito residuo non avendo mai raggiunto la destinazione finale prevista, senza mai riferire di minacce rivolte né a lei né ai suoi familiari da parte dei trafficanti (*ADR: la donna che mi ha fatto viaggiare si chiama Uju, non ho più sue notizie così come degli altri trafficanti. ADR: io non ho debiti con nessuno, perché non ho raggiunto la destinazione che avevamo*

PDF Eraser Free

concordato. AD: Proprio perché non ha raggiunto la destinazione pattuita, la signora non aveva detto che doveva integrare la cifra perché i suoi 120 mila naira non bastavano? R: io ho dato all'uomo che Uju mi ha mandato i miei soldi ma non se la signora abbia aggiunto soldi e quanto"). Ciò nonostante, permane un rischio concreto per la ricorrente in caso di rientro nel Paese d'origine. Tale rischio consiste nella possibilità che la stessa venga nuovamente coinvolta nel circuito della tratta, come già accaduto in passato. A rendere tale rischio grave e attuale contribuiscono diversi fattori, quali la giovane età della ricorrente, il suo basso livello di istruzione, il fatto che ella sia una ex prostituta e la condizione di grave indigenza in cui versa il nucleo familiare di provenienza. Tali circostanze, nel loro complesso, delineano un quadro di alta vulnerabilità, tale da esporre la ricorrente nuovamente a dinamiche di sfruttamento, soprattutto in un contesto privo di adeguati strumenti di protezione sociale e in assenza di una rete familiare tutelante.

Dalle fonti COI consultate emerge chiaramente come le donne rimpatriate, salvo rare eccezioni in cui abbiano avuto successo economico, siano esposte a gravi rischi. Al loro rientro, infatti, vengono spesso accolte con atteggiamenti ostili sia dalla famiglia che dalla comunità di appartenenza. Tale reazione è alimentata dal fallimento percepito del progetto migratorio e, soprattutto, dalle esperienze di sfruttamento sessuale vissute all'estero, che generano una forte stigmatizzazione sociale. Questa stigmatizzazione, lungi dall'essere un mero giudizio morale, si configura come una vera e propria forma di persecuzione, espressione di una discriminazione di genere radicata e sistemica.

In aggiunta, le donne che rientrano affrontano una condizione di profonda incertezza economica, aggravata dall'assenza di una rete sociale di riferimento, spesso dissoltasi durante il periodo di permanenza in Europa. A ciò si sommano i traumi psicologici derivanti dalle violenze e dalle privazioni subite nel corso del viaggio e della permanenza all'estero. Le fonti segnalano, inoltre, che molte vittime della tratta, una volta rientrate in Nigeria, sono state oggetto di ulteriori violenze, tra cui rapine a mano armata, stupri e aggressioni fisiche, a conferma della persistente vulnerabilità cui sono esposte.

In particolare, il report EUAA del 2015 riportava che *“molte delle vittime rimpatriate in Nigeria cercano di tornare in Europa prima possibile. In qualche caso lo fanno di propria iniziativa, in altri subiscono pressioni o coercizioni da parte del trafficante o della madam a cui spesso non hanno finito di ripagare il debito, oppure da parte della loro stessa famiglia, delusa dal fatto che le vittime non hanno corrisposto alle loro aspettative di conquista dell'agiatezza. Molte delle donne rimpatriate in Nigeria intervistate da Peano nel suo studio hanno negoziato un nuovo viaggio in Europa alle stesse condizioni e lo hanno fatto più d'una volta. Cherti e al. fanno notare che a causa dello stretto rapporto tra la famiglia o la comunità della vittima e i trafficanti, la vittima rischia di essere ritrafficata anche quando non ha nessuna intenzione di ripartire”*.¹ In aggiunta, alcune donne vittime di tratta che tornano in Nigeria possono essere oggetto di rappresaglie o di nuova tratta, in particolare quelle che sono state trafficate a scopo di sfruttamento sessuale e hanno un debito in sospeso con i trafficanti. La famiglia della donna può anche essere soggetta a intimidazioni, minacce e attacchi. Considerato il coinvolgimento dei familiari, una donna che ritorna rischia altresì di essere emarginata

¹ EUAA, Nigeria – La tratta a fini sessuali, ottobre 2015, p. 17, <https://coi.euaa.europa.eu/administration/caso/PLib/BZ0415678ITN.pdf>.

PDF Eraser Free

dalla propria famiglia e subire discriminazioni sociali, emarginazione e stigmatizzazione, in particolare se ritorna senza aver pagato alcun debito in sospeso e / o percepito un reddito.²

In merito al rischio di *re-trafficking*, inoltre, le linee guida UNHCR stabiliscono che *“oltre alla persecuzione vissuta dagli individui nel corso della loro esperienza di tratta, essi potrebbero essere oggetto di ritorsioni e/o di possibili nuove esperienze di tratta se fossero rinviati nel territorio dal quale sono fuggiti o nel quale sono stati vittime di tratta. [...] In vista delle gravi violazioni dei diritti umani che spesso essa comporta, [...] una nuova esperienza di tratta generalmente costituisce persecuzione”*.³

Fonti richiamate nei sopraccitati report EUAA del 2015 e del 2021 affermano che la prostituzione è moralmente non accettata in Nigeria; quindi, le ragazze che ritornano possono aspettarsi principalmente due reazioni da parte delle loro famiglie e comunità. Se la ragazza torna con soldi, viene accettata nella società, anche se la comunità è a conoscenza del fatto che sia stata una prostituta in Europa. Tuttavia, se la ragazza è stata deportata o ritorna priva di denaro, la comunità emargina la ragazza e anche la famiglia può non riaccoglierla.⁴ Inoltre, le vittime sono considerate immorali da gran parte della comunità e si ritiene che abbiano avuto una scelta nel decidere del loro lavoro, per cui le donne vittime della tratta che ritornano o che vengono rimpatriate in Nigeria senza denaro vengono accolte in modo significativamente diverso da quelle che ritornano ricche. Le comunità possono avere un atteggiamento negativo nei confronti delle vittime. La stigmatizzazione è elevata anche se la vittima ritorna con problemi di salute invece che con del denaro.⁵

Secondo, inoltre, un rapporto di Human Rights Watch (HRW) sul tema del ritorno di vittime di tratta nel Paese di origine, al rientro in Nigeria, molte donne e ragazze hanno affermato di aver lottato contro depressione, ansia, insonnia, flashback, dolori e altri disturbi fisici che a volte hanno limitato la loro capacità di lavorare in modo efficace. Hanno detto che hanno lottato per provvedere finanziariamente alle loro famiglie, non hanno avuto adeguato sostentamento o hanno faticato a trovare i soldi per accedere all'assistenza sanitaria. In alcuni casi, la loro sofferenza è aggravata dalle famiglie che le hanno incolpate per gli abusi, le hanno ostracizzate o si sono lamentate di essere tornate senza soldi. Un problema chiave, secondo HRW, è l'eccessivo affidamento del governo sui rifugi, rispetto ai servizi basati sulla comunità, come mezzo principale per promuovere la sicurezza e fornire servizi alle vittime. In effetti, le autorità nigeriane hanno detenuto le vittime di tratta in rifugi, impedendo loro di allontanarsi a loro piacimento, in violazione degli obblighi legali internazionali della Nigeria. Le detenzioni colpiscono in modo prevalente donne e ragazze, e mettono a rischio la loro guarigione e il loro benessere. Alcune vittime nei rifugi NAPTIP (National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons) si sono lamentate di non essere in grado di ricevere visitatori o

² UK Home Office, Country Policy and Information Note Nigeria: Trafficking of women, luglio 2019, pp. 9-10, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/821554/Nigeria_-_Trafficking_-_CPIN_-_v5.0_July_2019_.pdf

³ UNHCR, LINEE GUIDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta, para. 17, https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/linee_guida_protezione_int.pdf.

⁴ Pascoal, R., The situation of the Nigerian human trafficking victims' and their children in Italy. The study case of Palermo, Master in Diritti umani e intervento umanitario, Università di Bologna, p. 24, 19 dicembre 2012, http://www.google.fi/url?url=http://www.masterdirittumani.it/downloadfile.php%3Fpage%3Dpage4%26id%3D37%26file%3D2&ret=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=04OzVJG_MebjywPjsILgAQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNEJ-K3krTt_wzjI1z1kUycqu0Q8gg.

⁵ Bowers, M.M., Room for Improvement: Nigeria's Approach to Trafficking, IMPOWR Prints, p. 3, 4 settembre 2012, http://www.impowr.org/sites/default/files/vjrn/IMPOWR_-_Room_for_Improvement.pdf; cfr. anche Skilbrei, M.-L. & M. Tveit, Facing return. Perceptions of repatriation among Nigerian Women in Prostitution in Norway, p. 55, FAFO, 2007, <http://www.faf.no/pub/rapp/20001/20001.pdf>.

PDF Eraser Free

contattare le loro famiglie, di non avere informazioni chiare su quando si sarebbero riunite con le loro famiglie, di programmi quotidiani monotoni o di annoiarsi per non avere nulla da fare. Coloro che il NAPTIP ha indirizzato a rifugi privati erano scontente delle cattive condizioni e dei servizi, tra cui cibo inadeguato, mancanza di sapone per il corpo, mancanza di cure mediche e psicosociali e mancanza di formazione professionale. Hanno anche espresso preoccupazione per la comunicazione limitata con i funzionari NAPTIP. Questi problemi sono aggravati dalla scarsa supervisione sui rifugi e sui programmi di assistenza.⁶

La ONG Walk Free Foundation ha stimato che in Nigeria circa 1.6 milioni di persone viva in stato di schiavitù moderna, intendendo coprire con tale concetto un ampio range di concetti specifici quali il lavoro forzato, *debt bondage*, il matrimonio forzato, la schiavitù e pratiche di semi schiavitù e la tratta.⁷ Euronews riferisce, inoltre, come sia difficile tenere lontano le donne e le ragazze rimpatriate dalle reti che le hanno trafficate inizialmente, citando un operatore di una ONG di Benin City che ha dichiarato che le ragazze assistite avevano fatto del loro meglio per tornare alle loro famiglie; tuttavia, molte di esse sono rientrate nella rete della prostituzione ed altre sono ancora in contatto con i loro trafficanti.⁸

Secondo alcuni studi, inoltre, una preoccupazione per le vittime rimpatriate è la mancanza di reti di supporto sociale. L'assistenza fornita dalle ONG non può sostituire la rete sociale, né possono le organizzazioni occuparsi delle vittime rimpatriate in modo permanente. Per alcune donne, l'unica opzione per guadagnare da vivere, dopo la scadenza del periodo di assistenza da parte delle ONG, può diventare nuovamente la prostituzione.⁹ Inoltre, le vittime di tratta, in caso di rimpatrio, incorrono nel rischio di violenze mirate, come riferiscono le fonti consultate, molte vittime della tratta di esseri umani hanno subito violenze al loro ritorno in Nigeria. Donne che tornano a Lagos e Benin City sono state vittime di rapine a mano armata, stupri e/o violenze fisiche. Secondo le donne, è 'più sicuro vendere sesso per le strade delle città europee che avere una bancarella di cibo a Benin City'. Molti abitanti di Edo State subiscono violenza, ma le donne rimpatriate sono più vulnerabili in quanto si suppone che abbiano denaro, guadagnato da sole o ricevuto come risarcimento per il rimpatrio.¹⁰

In merito alle azioni intraprese dal Governo, Human Rights Watch riporta che gli sforzi di riabilitazione e reintegrazione delle vittime di tratta in Nigeria siano afflitti da una mancanza di servizi individualizzati e completi, e di come vi sia una debole identificazione delle vittime, altresì a causa di problemi di finanziamento, coordinamento e valutazione.¹¹ Secondo USDOS, il governo della Nigeria non soddisfa pienamente gli standard minimi per l'eliminazione della tratta. Pur avendo

⁶ HRW – Human Rights Watch: “You Pray for Death” Trafficking of Women and Girls in Nigeria, agosto 2019 <https://www.ecoi.net/en/file/local/2015409/nigeria0819.pdf>.

⁷ Walk Free Foundation, The Global Slavery Index 2023, <https://www.walkfree.org/global-slavery-index/country-studies/nigeria/>

⁸ Euronews, Abused in Libya and forced into prostitution back home: the nightmare of trying to reach Europe, 21 giugno 2020, <https://www.euronews.com/2020/06/21/abused-in-libya-and-forced-into-prostitution-back-home-the-nightmare-of-trying-to-reach-eu>.

⁹ Skillbrei, M.-L. & M. Tveit, Facing return. Perceptions of repatriation among Nigerian Women in Prostitution in Norway, p. 58, FAFO, 2007, <http://www.faf.no/pub/rapp/20001/20001.pdf>; vedi anche Safe Return, Safe Return and Reintegration for Victims of Trafficking and Victims of Domestic Violence Facing Residency Problems, p. 49, 2014, http://www.opvang.nl/files/Safe_Return_Field_Research.pdf.

¹⁰ Plambech, S., Points of departure, Migration control and anti-trafficking in the lives of Nigerian sex worker migrants after deportation from Europe, PhD Dissertation, Department of anthropology, University of Copenhagen and Danish Institute for international studies, p. 393-395, 2014, https://www.academia.edu/29623902/Points_of_Departure_Migration_Control_and_Anti_Trafficking_in_the_Lives_of_Nigerian_Sex_Worker_Migrants_after_Deportation_from_Europe.

¹¹ HRW, “You Pray for Death” Trafficking of Women and Girls in Nigeria, 27 agosto 2019, <https://www.hrw.org/report/2019/08/27/you-pray-death/trafficking-women-and-girls-nigeria>

PDF Eraser Free

compiuto sforzi significativi in tal senso, non ha rispettato gli standard minimi in diverse aree chiave. Tra i problemi evidenziati da USDOS, vi sono la corruzione anche tra i funzionari del NAPTIP e il sistema giudiziario, che rimane un problema significativo e contribuisce all'impunità dei trafficanti. Il governo ha indagato e perseguito un numero inferiore di casi rispetto al periodo di riferimento precedente. Gli sforzi per identificare e proteggere le vittime di tratta tra le popolazioni vulnerabili, in particolare gli sfollati interni, le donne e i bambini presumibilmente associati a gruppi armati e i bambini sfruttati per l'accattonaggio nelle scuole religiose, secondo USDOS sono stati insufficienti.¹² La Nigeria è uno dei primi Paesi africani ad aver adottato una legislazione anti-tratta. Tuttavia, come evidenziato dal Relatore speciale dell'ONU sulla tratta di persone¹³, le sfide principali sono collegate all'attuazione di tale normativa. A riguardo, gli ostacoli alla concreta applicazione sono principalmente rappresentati dalla corruzione, dalla mancanza di risorse, formazione ed attrezzature adeguate per i vari uffici pubblici coinvolti nel contrasto alla tratta di persone.¹⁴

Sussiste, quindi, un fondato ed attuale timore di persecuzione ai danni della ricorrente in caso di suo rientro in Patria.

Infine, nel presente procedimento non ricorre nessuna delle **cause di esclusione** previste dagli artt. 10 e 12 D. Lgs. n.251/2007.

In conclusione, per le ragioni esposte sussistono i presupposti per riconoscere alla ricorrente lo **status di rifugiata** in quanto vittima di tratta, perché ella possa sottrarsi al trattamento gravemente discriminatorio di cui potrebbe fondatamente essere vittima rientrando in Nigeria che - unitamente al rischio di essere inserita nel mondo della prostituzione o anche al rischio di ritratta - integrano il rischio di persecuzione per motivi di genere.

I fatti narrati dalla ricorrente rientrano infatti nella fattispecie di cui all'art. 7 del D.lgs. n.251/2007, "essendo presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato il fondato timore di persecuzione 'personale e diretta' nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate", ed essendo stata la ricorrente vittima di una "persecuzione personale e diretta per l'appartenenza a un gruppo sociale (ovvero in quanto donna), nella forma di 'atti specificamente diretti contro un genere sessuale" (cfr. Cass. 28152/2017).

Il ricorso va pertanto accolto per tutti i motivi esposti, riconoscendo alla ricorrente lo status di rifugiata ex artt.2 lett.e), 7 e 8 D.Lgs n.251/2007.

Ne consegue che, riconosciuto lo *status* di rifugiata, devono ritenersi assorbite le domande subordinate di protezione sussidiaria e protezione speciale.

¹² USDOS, 2024 Trafficking in Persons Report, 25 giugno 2024, <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/nigeria>

¹³ Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, Report of Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, 16 aprile 2019, p. 7 https://www.ecoi.net/en/file/local/2010691/a_hrc_41_46_add.1_E.pdf

¹⁴ Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, Report of Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, 16 aprile 2019, p. 7 https://www.ecoi.net/en/file/local/2010691/a_hrc_41_46_add.1_E.pdf ; USDOS, 2023 Trafficking in Persons Report: Nigeria, 15 giugno 2023, <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/nigeria>.

